

AMMINISTRATIVO – 18 Marzo 2020 di REDAZIONE

GIURDANELLA
& PARTNERS
STUDIO LEGALE

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi



Tutte le News su:

[conclusione procedimento amministrativo](#), [coronavirus](#), [termini](#)

La sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, a causa della pandemia di Covid-19



A causa dell'emergenza pandemica dovuta al coronavirus Covid-19, il Governo sospende i termini dei vari procedimenti amministrativi con il Decreto Legge "Cura Italia" (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Si prevede che i termini relativi ai procedimenti amministrativi, sia ordinatori che perentori, sono **sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020**.

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento, in particolare quelli per la formazione del silenzio assenso.

In ogni caso, specifica il Decreto, le pubbliche amministrazioni adottano comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la **ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti**, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Lo stesso testo normativo prevede una serie di eccezioni, tra le quali i pagamenti delle P.A..

Di seguito si riporta un estratto del testo del Decreto Legge Cura Italia

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 10 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori soci o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o inizia successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.